



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI



Anno 2017
N.RF049
INFO FLASH
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 2

OGGETTO	DETRAZIONE IRPEF PER SPESE VETERINARIE
RIFERIMENTI	ART. 15 C. 1 LETT. C-BIS TUIR; DM 6 GIUGNO 2001 N. 289; RM DEL 27.02.2017 N. 24
CIRCOLARE DEL	15/03/2017

DETRAZIONE IRPEF SPESE VETERINARIE – I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

L'Agenzia Entrate è recentemente intervenuta a fornire chiarimenti circa la detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie. In particolare, in relazione all'acquisto di medicinali per animali, ha precisato che:

- per la detrazione **non occorre più la prescrizione medica**, essendo sufficiente il documento intestato (scontrino parlante)
- **non è consentita la detrazione delle spese per mangimi speciali e per antiparassitari**, anche se prescritti dal professionista, perché classificati dal ministero della Salute non come farmaci, ma come prodotti appartenenti all'area alimentare.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le **spese veterinarie** possono fruire della **detrazione Irpef del 19%** ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis del Tuir il quale dispone che:



"Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: ... c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di € 387,34, limitatamente alla parte che eccede € 129,11. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese".

In particolare, il decreto attuativo (DM n. 289/2001) ha disposto che la **detrazione Irpef del 19%**:

- spetta in relazione alle spese sostenute per la **cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva**
- al **soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non è proprietario** dell'animale (CM 55/2001)
- è fruibile per le spese relative (CM 55/2001):
 - sia alle **prestazioni professionali** rese dal medico veterinario
 - che per l'**acquisto di medicinali** specifici da questi prescritti.



DETRAZIONE NON SPETTANTE

La detrazione non spetta per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali, alternativamente:

- destinati **all'allevamento**, alla **riproduzione** o al **consumo alimentare**
- di qualunque specie, ove allevati/detenuti nell'esercizio di **attività commerciali o agricole**
- utilizzati per **attività illecite** (gare clandestine, ecc.)

o per spese sostenute da **familiari a carico**.

LIMITI ALLA DETRAZIONE


Le spese veterinarie sono detraibili

- ➔ in misura **non superiore a € 387,34**, cui si applica la **franchigia di € 129,11**
- ➔ riferito alle spese complessivamente sostenute nell'anno, **indipendentemente dal numero di animali posseduti** (CM 55/2001 p.to 1.4.2.).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Pertanto, l'importo massimo delle spese che danno diritto alla detrazione è pari a € 258,23, attribuendo una **detrazione massima** ottenibile pari ad **€ 49,09**.



Esempio: nel 2017 il sig. Mario Rossi sostiene € 500,00 per visite veterinarie e farmaci per il proprio cane.
detrazione: € 387,34 (tetto massimo) - € 129,00 (franchigia) = € 258,00 x 19% = **€ 49,02**

I RECENTI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la Risoluzione 24/E del 27.02.2017 l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha chiarito che:

- per detrarre le spese per farmaci veterinari è **sufficiente il possesso dello scontrino “parlante”** e **non occorre più la prescrizione medica** (analogamente a quanto previsto dalla legge finanziaria 2007 per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali); lo scontrino deve contenere:
 - il codice fiscale del contribuente
 - la quantità e la natura (attestata dal codice di autorizzazione in commercio) dei medicinali acquistati, come avviene comunemente per le nostre spese mediche (v. RM 218/2009 e CM 40/2009)
 Naturalmente, tali dati possono essere riportati anche in una ricevuta fiscale o fattura.
- la spesa sostenuta per un bene diverso da un farmaco non è detraibile, in quanto la detrazione spetta esclusivamente per le spese relative ai **“farmaci veterinari”** così come definiti dal Dlgs n. 193/2006 (cioè col codice di autorizzazione di immissione in commercio del farmaco)
- non rileva l'attività presso cui i farmaci sono acquistati; ciò che rileva è che si tratta di soggetti autorizzati alla vendita. Pertanto sono detraibili anche quelli acquistati presso strutture diverse dalle farmacie (esempio: pet-shop), purché siano muniti di scontrino parlante e purché si tratti di farmaci
- le spese sostenute per i **mangimi speciali** per animali da compagnia, ancorché prescritti dal veterinario, **non sono detraibili** poiché non possono essere considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare (v. anche RM 396/2008) analogamente alle spese di acquisto di integratori alimentari per l'uomo.

SPESE VETERINARIE – LA DETRAZIONE IN SINTESI

DOCUMENTAZIONE DETRAZIONE IRPEF SPESE VETERINARIE	Acquisto di medicinali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fattura ▪ Ricevuta fiscale ▪ Scontrino parlante
	Visite da parte del medico veterinario	ATTENZIONE: Non serve prescrizione medica
	Esami di laboratorio o interventi da parte di cliniche per animali	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fattura ▪ Ricevuta fiscale ▪ Quietanza di pagamento